

STATUTO
A.S.T.R.O. – ODV
Associazione per il Sostegno Terapeutico e riabilitativo in
Oncologia

Articolo 1

L'associazione "A.S.T.R.O. – ODV Associazione Per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia" svolge la propria attività, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Empoli.

Articolo 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera A, art. 5 CTS);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma del presente articolo (lettera U, art. 5 CTS).

Essa svolge la propria attività nei settori della assistenza sanitaria sociale e socio-sanitaria ed ha per scopo lo studio, la promozione, l'organizzazione e l'attuazione di forme di sostegno globale e di assistenza domiciliare, a favore delle persone affette da patologia oncologica anche in fase avanzata. Altre finalità dell'associazione sono:

- supportare psicologicamente e con corsi di formazione i volontari familiari dei pazienti;
- promuovere congressi, incontri e attività scientifiche, sostenere giovani laureati, che si dedicano a questa attività, mediante borse di studio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Tutte le iniziative possono essere svolte dall'Associazione tanto direttamente quanto in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

Articolo 4

L'associazione ha durata illimitata.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative;

- dalle contribuzioni dei soci;
- dalle liberalità e dai lasciti;
- dalle contribuzioni di persone od enti pubblici e privati;
- dai proventi delle iniziative raccolte fondi promosse (art. 7 cts);
- dai proventi delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- dai rimborsi per le attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore;
- da ogni altro provento, che eventualmente le affluisca.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono reinvestiti per la realizzazione delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci dell'associazione si dividono in:

- soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo;
- soci ordinari, sostenitori e benemeriti: sono le persone e gli enti, che aderiscono all'associazione, versando una contribuzione annua, il cui corrispettivo minimo viene periodicamente determinato dal consiglio. L'adesione ha effetto dopo la sua accettazione da parte del consiglio;
- soci onorari: sono le persone o enti ai quali il consiglio attribuisce tale qualità anche senza versamento della contribuzione di cui sopra, ritenendoli in grado, per qualità, titoli o attività, di offrire alla associazione contributo di opera e di prestigio.

L'ammissione, come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ha come condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Tale deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Direttivo, nel libro degli associati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono, pertanto, ammesse adesioni, che violino tale principio,

introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate, a titolo di quota associativa, non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati, che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 6

La qualità di socio viene meno per:

- decesso;
- dimissioni: le dimissioni vanno presentate in forma scritta;
- esclusione per gravi motivi: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio, che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto e svolga attività in contrasto con gli scopi dell'associazione.

Verrà escluso - con le stesse modalità - anche il socio ordinario, che non provveda al versamento della propria quota annuale, entro la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria.

In caso di opposizione del socio, deciderà, in seconda istanza, e insindacabilmente il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 7

Organi dell'associazione sono:

- assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e uno o più Vice Presidente;
- Organo di Controllo (solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge);
- Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Articolo 8

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci dell'associazione. Ogni socio ha un voto.

È convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci: in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'assemblea dei soci è convocata con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione, nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai soci oppure pubblicazione dell'avviso sul notiziario dell'associazione o sul altri organi di stampa: l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega; qualora non sia raggiunto il quorum di cui sopra è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, presenti in proprio o per delega. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega.

La delega può essere conferita solo ad altro socio e ciascun socio non può essere portatore di più di una delega. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, da un Vicepresidente in ordine di anzianità di età: in caso di assenza anche del/dei Vicepresidente, l'assemblea designerà il suo Presidente.

Articolo 9

L'assemblea ordinaria, da tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ha i seguenti compiti:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare la relazione sull'attività dell'associazione nell'esercizio precedente, predisposta dal consiglio;
- approvare il rendiconto annuale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti, attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare o respingere le proposte di modifica dello Statuto, di cui all'articolo 17;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa, in caso di scioglimento, di cui all'articolo 18;
- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 7 ad un massimo di 10 membri, scelti fra i soci, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili alla scadenza.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile, riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le

limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11

Al consiglio spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, senza eccezione di sorta, tra cui, a titolo esemplificativo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Articolo 12

Il consiglio nomina tra i suoi membri il proprio Presidente e uno o più Vicepresidenti, per la sostituzione del Presidente stesso, in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 13

Il consiglio è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando sia richiesto da almeno due componenti. Per l'approvazione del rendiconto annuale, il consiglio deve essere convocato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza (o in caso di urgenza mediante telegramma Telex o telefax spedito almeno 2 giorni prima) e dovrà indicare anche gli argomenti da trattare.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica per le ammissioni e le esclusioni dei soci.

Le deliberazioni constano da verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 14

Al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, a ciascun Vicepresidente spettano la rappresentanza e la firma dell'associazione, di fronte a terzi e in giudizio, con incondizionata facoltà di nominare anche procuratori e mandatari.

In caso d'urgenza, il Presidente esercita tutti i poteri del consiglio, che deve tosto essere convocato per la ratifica, fermi gli effetti nei confronti dei terzi.

Il consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega. Non possono formare oggetto di delega o di conferimento i poteri di ammettere o escludere i soci, quello di formare il rendiconto annuale, quello di disporre di beni immobili e diritti immobiliari.

Articolo 15

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti, di cui al co. 2, art. 2397 del Codice

civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti dal almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co, 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali, iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16

L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione al bilancio di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 Codice del terzo settore, deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (c. 2 art. 14 cts);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (c. 1 art. 14 cts).

Articolo 17

Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal consiglio e presentate all'Assemblea straordinaria dei soci che, in prima convocazione, le approva o le respinge, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti o per delega; in seconda convocazione con la presenza di qualunque sia il numero dei soci. L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi, presenti in proprio o per delega.

Articolo 18

Lo scioglimento dell'associazione è proposto dal consiglio e deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati: essa delibera con il voto dei 3/4 (tre quarti) degli associati, ai sensi dell'art. 21 del C.C..

La devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, è deliberata con la stessa maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea può nominare uno o più liquidatori.

Articolo 19

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 20 – norme transitorie

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto dal d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto, incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997, sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini dei precedenti commi del presente articolo, in particolare, l'Associazione:

- a) - svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 1-2-3) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) - continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assumerà la denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) - osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
- d) - in caso di scioglimento, prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa del settore.

Firmato:

Paolo Scardigli

Dott. Daniele Muritano notaio